



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10/04/2006

\*\*\*\*\*

ADDI' 10/04/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 213 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Yarco	"
ASTORAH	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELO	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIRRI	Luigi	"
BRACCHETTI	Requino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Pablo	"	RODANO	Cinzia	"
COSTA	Silvia	"	TOSALEI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

\*\*\*\*\* OMISSIS \*\*\*\*\*

ASSENTI: POMPILI - DE ANGELIS - MANDARELLI - RODANO - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 196

Oggetto:

Legge Regionale 03 settembre 2002, n. 30, art. 12 comma 2° e successive modificazioni. Approvazione delle modifiche ed integrazioni allo Statuto dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Roma.

Stampa circolare della Regione Lazio con firma illeggibile



196 10 APR. 2006 *lu*

OGGETTO: Legge Regionale 03 settembre 2002, n° 30, art. 12 comma 2° e successive modificazioni. Approvazione delle modifiche <sup>ed integrazioni</sup> allo Statuto dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Roma. *Albi*

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore ai Lavori Pubblici e Politica della Casa;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio ed in particolare l'art. 55 comma 7°, che attribuisce alla Giunta regionale la vigilanza ed il controllo sull'attività e sugli organi degli enti pubblici dipendenti, ivi compresi i conseguenti adempimenti;

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n° 3;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n° 6 e successive modificazioni ed in particolare l'art. 4 "Indirizzo politico amministrativo Distinzione delle funzioni", che dispone che le attività amministrative sono distribuite fra organi di governo e dirigenti, distinguendo tra attività attinenti all'indirizzo ed al controllo e attività attinenti alla gestione; *reg. cons. Albi*

VISTA la Legge Regionale 06 agosto 1999, n° 12 e successive modificazioni concernente "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica" ed in particolare l'art. 3 "Funzioni e compiti della Regione" comma 1° lettera n);

VISTA la Legge Regionale 03 settembre 2002, n° 30 e successive modificazioni concernente "Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° <sup>319</sup> ~~321~~ del 25 luglio 2005, pubblicato sul B.U.R.L. n° 22 del 10 agosto 2005, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario presso l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Roma, con il compito di esercitare tutte le funzioni necessarie per il funzionamento dell'Azienda, sostituendosi al C.d.A. ed al Presidente della predetta A.T.E.R.; *Albi*

VISTA la deliberazione di designazione del Consiglio Regionale n° 4 del 06 dicembre 2005, pubblicata sul B.U.R.L. n° 35 del 20 dicembre 2005 supplemento ordinario n° 2, con la quale sono designati i sei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'A.T.E.R. della Provincia di Roma;





196 10 APR. 2006 *lu*

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° 639 del 15 dicembre 2005, pubblicato sul B.U.R.L. n° 35 del 20 dicembre 2005 supplemento ordinario n° 2, con il quale è nominato il Presidente dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Roma e costituito il Consiglio di Amministrazione;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° 658 del 23 dicembre 2005, pubblicato sul B.U.R.L. n° 2 del 20 gennaio 2006, con il quale è costituito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Roma;

VISTO l'art. 12 comma 2° della citata Legge Regionale n° 30/2002 che prevede: "Lo statuto è adottato dal Consiglio di Amministrazione ed è trasmesso alla Giunta regionale, che provvede alla relativa approvazione, anche apportando modifiche ed integrazioni, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento. Scaduto inutilmente tale termine lo statuto si intende approvato";

CONSIDERATO che con nota n° 150749/2C/05 del 04 ottobre 2005 indirizzata al Commissario Straordinario dell'A.T.E.R. della Provincia di Roma, la Direzione regionale Piani e Programmi di Edilizia Residenziale ha segnalato una <sup>reorganizzazione</sup> ~~riorganizzazione~~ dello Statuto dell'Azienda che non contrasti con la normativa regionale in materia; *Colla*

VISTA la deliberazione n° 8 del 12 dicembre 2005 del Commissario Straordinario dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Roma concernente la revisione dello Statuto dell'Azienda, trasmessa alla Giunta Regionale del Lazio ed all'Assessorato LL. PP. e Politica della Casa - Direzione regionale Piani e Programmi di Edilizia Residenziale ed assunta al protocollo della citata Direzione in data 16 gennaio 2006, con il n° 7131;

LA DIREZIONE REGIONALE P.P.E.R. ha *si è* provveduto a verificare la revisione dello Statuto dell'A.T.E.R. della Provincia di Roma di cui alla citata deliberazione del Commissario Straordinario n° 8 del 12 dicembre 2005, dalla quale emergono le seguenti modifiche ed integrazioni allo Statuto dell'Azienda: *lu*

Titolo I "Disposizioni Generali" - Art. 2 "Attività dell'Azienda", comma 2°:  
"L'azienda, per l'attuazione dei propri fini, potrà, oltre che esercitare le attività di cui all'art. 3 della "Legge"

viene così sostituito:  
"L'Azienda potrà esercitare, nell'ambito delle funzioni di cui alla Legge Regionale n° 30/2002 le seguenti attività, purché abbiano esclusivo riferimento al perseguimento dei propri fini istituzionali, così come tassativamente indicati nell'art. 3 della Legge Regionale n° 30/2002, e purché siano strettamente attuative dei compiti e delle funzioni ad essi relativi";



196 10 APR. 2006

ll



Titolo I "Disposizioni Generali" - Art. 2 "Attività dell'Azienda", comma 3°:

*"Per l'espletamento delle predette attività l'Azienda potrà compiere tutti gli atti e le operazioni di natura mobiliare od immobiliare necessari ed utili al raggiungimento degli scopi e dell'oggetto della stessa, nonché svolgere ogni altro compito attribuitole da leggi statali o regionali; l'A.T.E.R. in particolare potrà:*

*aderire, previa autorizzazione della Giunta Regionale, a consorzi e partecipare a società di capitali per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali."*

viene così sostituito:

*"Per l'espletamento delle predette attività l'Azienda potrà compiere tutti gli atti e le operazioni di natura mobiliare od immobiliare necessari ed utili al raggiungimento degli scopi e dell'oggetto della stessa, nonché svolgere ogni altro compito attribuitole da leggi statali o regionali.*

*L'A.T.E.R. potrà, previa autorizzazione della Giunta Regionale, aderire a Consorzi e partecipare a Società per azioni per il perseguimento di fini diversi da quelli istituzionali indicati nell'art. 3 comma 1° della Legge Regionale n° 30/2002, che siano con questi compatibili e non assumano carattere prevalente rispetto ad essi.*

*L'A.T.E.R. potrà inoltre costituire, sempre nei limiti sopra indicati, Consorzi o Società per azioni, purché tale costituzione avvenga unitamente ad altri soggetti pubblici e/o privati, e non in posizione assolutamente maggioritaria rispetto agli altri soci o consorziati inizialmente costituenti";*

Titolo I "Disposizioni Generali" - Art. 3 "Patrimonio", lettera a):

*"dai beni mobili ed immobili già di proprietà dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Roma e siti nell'ambito territoriale della Provincia di Roma, oltre che dai rapporti attivi e passivi già esistenti per il citato Istituto;"*

viene così sostituito:

*"dai beni mobili ed immobili già di proprietà dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Roma e siti nell'ambito territoriale della Provincia di Roma, oltre che dai relativi rapporti attivi e passivi già esistenti per il citato Istituto;"*

Titolo III "Organi Istituzionali" - Art. 8 "Consiglio di Amministrazione", comma 2°, lettera c):

*"approva, previo parere del Collegio dei Revisori, i bilanci preventivi, le eventuali relative variazioni ed i conti consuntivi;"*

viene così sostituito:


*"adotta, previo parere del Collegio dei Revisori, i bilanci preventivi, le eventuali relative variazioni ed i conti consuntivi;"*

Titolo III "Organi Istituzionali" - Art. 8 "Consiglio di Amministrazione", comma 2°, lettera e):

*"decide la costituzione e/o l'adesione e/o la partecipazione in società di capitali ed in consorzi, nominandone gli Organi sociali, previa autorizzazione della Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della "Legge";*

viene così sostituito:

*"decide l'adesione e/o partecipazione in Società per azioni ed in Consorzi, nominandone gli Organi sociali, previa autorizzazione della Regione Lazio ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della Legge Regionale n° 30/2002.*



196 10 APR. 2006 *llg*

*Decide inoltre, l'eventuale costituzione unitamente ad altri soggetti pubblici e/o privati, e non in posizione assolutamente maggioritaria rispetto agli altri soci costituenti, previa autorizzazione della Regione Lazio ai sensi dell'art. 3, comma 3° della Legge Regionale n° 30/2002;*"

Titolo V "Gestione Economica e Finanziaria" - Art. 22 "Bilancio preventivo annuale", comma 2°:

*"Il bilancio di previsione annuale è lo strumento contabile che quantifica, programma e indirizza, in termini monetari, l'acquisizione e l'impiego dei fattori produttivi per lo svolgimento della gestione di ciascun esercizio, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario. Il bilancio preventivo, che predetermina il limite finanziario della gestione, è formulato sulla base dei criteri contenuti nell'art. 2423 bis del Codice Civile e secondo lo schema previsto dagli artt. 2424 e 2425 del medesimo Codice, tenendo conto dei criteri di valutazione di cui all'art. 2426 C. C., integrato da un preventivo di cassa, che verrà confrontato, a fine esercizio, con un rendiconto finanziario per l'analisi degli scostamenti. Il bilancio di previsione, approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 ottobre di ciascun anno, viene trasmesso, unitamente al programma annuale di attività, alla Giunta Regionale - entro 15 giorni dalla data della deliberazione - per l'adozione dei provvedimenti amministrativi conseguenti."*

viene così sostituito:

*"Il bilancio di previsione annuale è lo strumento contabile che quantifica, programma e indirizza, in termini monetari, l'acquisizione e l'impegno dei fattori produttivi per lo svolgimento della gestione di ciascun esercizio, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario. Il bilancio preventivo, che predetermina il limite finanziario della gestione, è formulato sulla base dei criteri contenuti negli articoli 2423, 2423 bis e 2423 ter del codice civile e secondo lo schema previsto dagli articoli 2424 e 2425 del medesimo codice, tenendo conto dei criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c. c. integrato da un preventivo di cassa, che verrà confrontato, a fine esercizio, con un rendiconto finanziario per l'analisi degli scostamenti. Il bilancio di previsione, adottato dal Consiglio di Amministrazione, unitamente al programma annuale di attività, deve pervenire alla Giunta Regionale entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, per l'assunzione dei provvedimenti amministrativi conseguenti."*

Titolo V "Gestione Economica e Finanziaria" - Art. 22 "Bilancio preventivo annuale", comma 3°:

*"Il Regolamento di amministrazione e contabilità indica gli allegati che fanno parte integrante del bilancio di previsione." diventa "comma 5" in quanto sono stati inseriti n. 2 nuovi commi;*

Titolo V "Gestione Economica e Finanziaria" - Art. 22 "Bilancio preventivo annuale", comma 3°:

viene inserito il presente comma:

*"Il Direttore Generale, entro il 10 settembre, trasmette il progetto di Bilancio di previsione al Consiglio di Amministrazione.*

*Il progetto di Bilancio di previsione, corredato dalla relazione redatta dal Direttore Generale, deve essere trasmesso, a cura del Presidente dell'Azienda, al Collegio dei*



196 10 APR. 2006 *Dr*



*Revisori almeno trenta giorni prima del termine fissato per l'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo."*

Titolo V "Gestione Economica e Finanziaria" – Art. 22 "Bilancio preventivo annuale", comma 4°:

viene inserito il presente comma:

*"Il Collegio dei Revisori esprime il proprio parere sulla conformità del Bilancio di previsione alla normativa vigente. La relazione del Collegio dei Revisori deve essere depositata presso la sede dell'Azienda almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adozione".*

Titolo V "Gestione Economica e Finanziaria" – Art. 23 "Bilancio consuntivo", comma 1°:

*"Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il Presidente deve sottoporre al Consiglio di Amministrazione, opportunamente convocato per l'approvazione: ....."*

viene così sostituito:

*"Entro tre mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il Presidente deve sottoporre al Consiglio di Amministrazione, opportunamente convocato per l'adozione:....."*

Titolo V "Gestione Economica e Finanziaria" – Art. 23 "Bilancio consuntivo", comma 2°:

*"Il bilancio e la relazione sulla gestione sono trasmesse, a cura del Presidente dell'Azienda, al Collegio dei Revisori, almeno venti giorni prima del termine fissato per l'approvazione."*

viene così sostituito:

*"Il Direttore Generale, entro il 10 febbraio, trasmette il progetto di Bilancio al Consiglio di Amministrazione. Il progetto di Bilancio consuntivo, corredato della relazione sulla gestione redatta dal Direttore Generale, deve essere trasmesso, a cura del Presidente dell'Azienda, al Collegio dei Revisori almeno trenta giorni prima del termine fissato per l'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo."*

Titolo V "Gestione Economica e Finanziaria" – Art. 23 "Bilancio consuntivo", comma 3°:

la parola "approvazione" citata nella terza ed ultima riga, viene sostituita con la parola "adozione";

Titolo V "Gestione Economica e Finanziaria" – Art. 23 "Bilancio consuntivo", comma 4°:

*"Il bilancio consuntivo, con la nota integrativa e la relazione sulla gestione, nonché la relazione del Collegio dei Revisori ed il verbale della seduta di approvazione, vengono trasmessi alla Giunta Regionale entro 15 giorni dalla data della deliberazione – per l'adozione dei provvedimenti amministrativi conseguenti."*

viene così sostituito:

*"Il Bilancio consuntivo, con la nota integrativa, la relazione sulla gestione, la relazione del Collegio dei Revisori ed il verbale della seduta, adottato dal Consiglio di Amministrazione, deve pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce per l'assunzione dei provvedimenti amministrativi conseguenti."*





196 10 APR. 2006 *llg*

STE e condivise le modifiche apportate allo Statuto dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Roma con la deliberazione del Commissario Straordinario n° 8 del 12 dicembre 2005;

all'unanimità

### DELIBERA

1. Ai sensi della Legge Regionale 03 settembre 2002, n° 30, art. 12 comma 2° e successive modificazioni, sono approvate le modifiche ed integrazioni indicate in premessa, allo Statuto dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Roma, così come da deliberazione del Commissario Straordinario n° 8 del 12 dicembre 2005.

2. L'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Roma provvederà all'adeguamento del testo dello Statuto secondo le modifiche ed integrazioni di cui alla presente deliberazione ed alla trasmissione dello Statuto aggiornato alla Giunta Regionale.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: *llg* **PIETRO MARRAZZO**  
IL SEGRETARIO: **D. Domenico Antonio COZZUPI**

12 APR. 2006

